

**Riqualificazione sismica ed energetica della "Scuola Secondaria di I° Grado S. Andrea  
Comune Concesio"**

**CIG 9453641F55 CUP D46J20000550001**

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE  
OPERE DI SCAVO e ASSISTENZE. N. 1/2023 C.D.C. 314**

Tra

Il **Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro** **Ciro Menotti Scpa**, con sede legale in Ravenna (CAP 48121) alla via Pier Traversari, n.63 , P. IVA n. 00966060378 in persona del suo Direttore Generale Ing. Alberto Cellini (di seguito chiamata Appaltatrice o "CCM") indirizzo pec [ciromenotti@legalmail.it](mailto:ciromenotti@legalmail.it) a firma congiunta con **LA CASCINA COSTRUZIONI SRL** appresso denominata anche "affidataria esecutrice" o "LCC", con sede legale in ROMA (RM), Via Francesco Antolisei n.25, cap 00173 partita IVA n. 08045240721, indirizzo pec [lacascinacostruzionisrl@pec.it](mailto:lacascinacostruzionisrl@pec.it) a mezzo dell'Amministratore Delegato Maurizio Bianchi e del Consigliere Delegato Ing. Riccardo Erbi

e

**CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C.** appresso denominata anche "**Subappaltatrice**", con sede in Robecchetto con Induno (MI), Via IV Novembre n. 16B, – codice fiscale e Partita IVA 05375400966, indirizzo pec [cogemasrl@poste-certificate.it](mailto:cogemasrl@poste-certificate.it) legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Marchese di seguito anche congiuntamente dette "Parti"

**PREMESSO CHE**

- Il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro **Ciro Menotti Scpa**, è aggiudicatario dell'appalto per di RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO S. ANDREA COMUNE DI CONCESIO CUP D46J20000550001 - CIG **9453641F55** –giusto contratto di appalto del 25.07.2023, registrato in Concesio regolato dai documenti allegati alla determinazione n. 378 del 25.07.2023 ;
- La società **La Cascina Costruzioni srl**, con sede legale in Roma, via Francesco Antolisei n.25 è affidataria esecutrice dell'appalto come sopra precisato a seguito lettera di assegnazione in corso di perfezionamento.
- Il CCM e LCC hanno deciso di affidare, in regime di subappalto, alla società **CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C.** parte dei lavori edili afferenti alla categoria SOA OG1 per un importo pari a 45'000,00 € (Euroquarantacinquemila/00) come in seguito specificati:
  - Cantierizzazione a 10'000,00 €
  - Opere di Scavo a 10'000,00 €
  - Assistenza alle opere di pali 25'000,00 €

- Il CCM e LCC dichiarano che in sede di gara è stata espressamente estrinsecata la facoltà di subappaltare le lavorazioni del presente Contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e comunque come precisato nel contratto tra le parti sottoscritto.
- La subappaltatrice dichiara di aver preso visione in maniera attenta e dettagliata dei luoghi interessati ai lavori in oggetto, di essere pienamente cognita di poterli eseguire secondo le condizioni e le modalità ed entro i limiti di tempo di seguito stabiliti, di aver tenuto conto, nelle pattuizioni tutte del contratto e in particolare dei prezzi unitari, di tutte le condizioni nelle quali i lavori devono essere effettuati;
- l'impresa dispone delle qualificazioni professionali, di capacità tecniche, attrezzature e, in generale, della idoneità tecnico-professionale necessaria e sufficiente per garantire l'esecuzione di quanto in oggetto, nei tempi e nei modi concordati, assumendosi ogni onere e rischio al riguardo;
- l'impresa dichiara inoltre di possedere l'esperienza e la capacità finanziaria, economica ed organizzativa (sia tecnica che amministrativa) necessaria per assicurare l'autonoma e tempestiva esecuzione, a perfetta regola d'arte dei lavori;
- la subappaltatrice non ha partecipato alla gara in argomento né in forma singola né in altra forma con altre imprese;
- la subappaltatrice dichiara di essere pienamente cognita degli Standard Tecnici e delle norme richiamate direttamente ed indirettamente nel presente contratto nonché di ogni norma di legge e di regolamento che possa interessare l'esecuzione dei lavori e i conseguenti adempimenti normativi;
- la subappaltatrice dichiara di avere tenuto conto nella determinazione del corrispettivo del contratto delle eventuali difficoltà che nell'esecuzione dei lavori potrebbe incontrare e della necessità di adeguarsi a disposizioni e permessi emessi e richiesti dalla Committente Principale;
- la subappaltatrice dichiara di aver assunto tutte le notizie ritenute necessarie od anche solo utili relativamente al cantiere, alle vie di accesso e di uscita ed alle condizioni di lavoro anche con riguardo alla situazione ambientale e meteorologica e di averne comunque tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di contratto;
- la subappaltatrice dichiara:

di essere iscritta alla C.C.I.A.A.  
di essere iscritta all'INAIL  
di essere iscritta all'INPS  
di essere iscritta alla Cassa Edile  
di applicare contratto tipo

MILANO MONZA BRIANZA LODI MI -590680;  
Legnano (MI) 14461391;  
Legnano (MI) 4969794017;  
Milano (MI) 22211;  
edilizia-industria F012;

- il CCM e LCC resteranno del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente di essa impresa;
- Il subappaltare rinuncia con la firma del presente contratto al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante
- non sussistono tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice forme di collegamento e di controllo a norma dell'art. 2359 c.c.

tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene quanto segue.

## ART. 1 - CONSENSO

Il CCM e LCC affidano a **CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C.**, che accetta, parte di realizzazione dei lavori edili afferenti alla categoria SOA OG1 come meglio specificati in seguito:

- Cantierizzazione a 10'000,00 €
- Opere di Scavo a 10'000,00 €
- Assistenza alle opere di pali 25'000,00 €

lavori che saranno svolti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni tra le Parti intercorse che quivi anche se non richiamate o allegate si intendono facenti parte integrante del presente contratto.

## ART. 2 - PRECISAZIONI

I lavori vengono subappaltati a corpo e le prestazioni vengono meglio precisate nell'allegato Computo Metrico Estimativo e Quadro economico con elencate le lavorazioni da eseguire. Sono inoltre compresi tutti gli eventuali oneri che potessero insorgere a seguito di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori, sia naturali che ambientali, anche se non valutati all'atto della stipula del presente contratto. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili.

## ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il prezzo è indicativamente previsto in euro 45.000,00 (Euroquarantacinquemila/00). Dall'importo complessivo, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano a euro 1'000,00 (Euomille/00). Le lavorazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate dalla affidataria, la quale dovrà sottoscrivere i rapportini giornalieri delle ore in economia effettuate al più tardi il giorno successivo all'esecuzione delle lavorazioni. Tutte le lavorazioni in economia che dovessero essere eseguite dalla subappaltatrice e per le quali l'affidataria non abbia sottoscritto i relativi rapportini entro il giorno successivo, si intenderanno senz'altro accettate dall'affidataria, qualora i libretti siano stati trasmessi alla stessa in qualsiasi forma purché rintracciabile entro le 72 ore successive e l'affidataria non le abbia contestate.

## ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Sono a carico del subappaltatore tutti gli oneri inerenti i lavori oggetto del presente contratto ed inoltre:

- realizzazione di tutti i lavori edili come da computo metrico estimativo allegato;
- la certificazione dei materiali forniti ove richiesta ed il collaudo finale del lavoro eseguito;
- tutto l'occorrente per dare le lavorazioni a perfetta regola d'arte, accettate dalla Direzione Tecnica del Cantiere, dal CSE e dalla Direzione dei Lavori.
- a denunciare difetti della materia fornita dal subappaltante, che potrebbero compromettere la regolare esecuzione dell'opera;
- a dare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi di collaudo, di controllo e di verifica in corso d'opera che sia la DL sia il Collaudatore dovessero richiedere alla impresa appaltatrice;

L'impresa subappaltatrice CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C. dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività, manlevando sin d'ora la appaltatrice per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire le maestranze di essa subappaltatrice; parimenti dicasi per danni che per cause o colpa del subappaltatore e delle sue maestranze, possano comunque derivare a terzi, ivi compresi il personale dell'impresa appaltatrice e della Direzione Lavori.

CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C. si impegna comunque ad attuare le tutele e le prescrizioni riguardanti le normative in materia di sicurezza sul lavoro, vigenti al momento della stipula del presente contratto ed a produrre la documentazione relativa che si rendesse necessaria.

CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C. sarà responsabile anche penalmente di ogni incidente che avesse a verificarsi durante o per conseguenza dei lavori ad essa affidati, inoltre qualora a seguito di una visita dell'Ispettorato del Lavoro, dovessero essere constatate delle inosservanze saranno a carico del CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C. le relative sanzioni o penalità.

CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C. riconosce all'impresa appaltatrice il diritto di sorvegliare e controllare l'esecuzione dei lavori sia in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., fino all'ultimazione dei lavori.

Il subappaltatore dovrà trasmettere all'impresa appaltatrice su richiesta, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e tutta la documentazione aggiornata di personale e attrezzature.

Il subappaltatore provvederà ad utilizzare macchinari e attrezzature idonei per la corretta posa dei prodotti ed alla relativa custodia, sollevando fin d'ora l'impresa appaltatrice da qualsiasi responsabilità.

Il subappaltatore assume infine espresso impegno:

- a) a riconsegnare i luoghi oggetto delle lavorazioni puliti ed a smaltire i rifiuti da lui prodotti secondo le norme di legge, rilasciando una dichiarazione di manleva a favore

dell'impresa appaltatrice inerente la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni di propria competenza.

#### **ART. 5 – RESPONSABILITA' IN MATERIA DI CONGRUITA' DELLA MANODOPERA**

Con specifico riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 recante verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, si stabilisce che nel caso di inadempimento da parte del subappaltatore nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa da cui derivi il mancato rilascio, all'impresa affidataria, dell'attestazione di congruità, l'impresa affidataria stessa potrà trattenere l'importo del corrispettivo ancora dovuto al subappaltatore fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione da parte dello stesso.

#### **ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATRICE**

1. Sono a carico dell'appaltatrice, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:

- a) la disponibilità di acqua, di illuminazione e di idonei spazi di cantiere, ivi compreso l'eventuale uso di parti comuni;
- b) l'integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, con un grado di affinamento tale da consentire al subappaltatore l'immediata lettura degli elaborati e la cantierabilità dell'opera, con particolare riferimento alla tipologia, forma, qualità e dimensione di ogni elemento progettuale;
- c) tutte le pratiche di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi, ivi compresi i costi economici e la sottoscrizione dei documenti necessari all'ottenimento di permessi e autorizzazioni connessi all'occupazione di suolo pubblico o di terzi privati, esonerando da qualsivoglia responsabilità l'appaltatore, necessari per l'installazione del cantiere. In relazione a ciò, il subappaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente all'appaltatrice la necessità di ottenere eventuali/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori;

2. Nell'ipotesi che operino in cantiere soggetti estranei alle maestranze del subappaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con il subappaltatore per non creare ostacolo o pregiudizio all'attività del subappaltatore stesso e per non causare situazioni di pericolo o danno per l'Impresa appaltatrice.

In ogni caso, i soggetti estranei alle maestranze del subappaltatore non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere del subappaltatore se non previa espressa autorizzazione, e previa determinazione delle modalità di utilizzo, da parte del subappaltatore.

#### **ART. 7- DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI**

E' fatto assoluto divieto alla Subappaltatrice, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore del appaltatrice, di cedere e/o subappaltare ai terzi tutto o parte del presente contratto.

#### **ART.8 – DIREZIONE TECNICA**

La direzione tecnica dei lavori oggetto del presente contratto è affidata all' Ing. Spadoni Luca che rappresenterà la Società Appaltatrice nei rapporti con la Società Subappaltatrice. La direzione di cantiere è affidata al Geom. Giacomo Valsecchi il quale vigilerà affinché l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto, alle condizioni contrattuali, alle specifiche tecniche.

E' comunque riservato al Direttore dei Lavori designato dalla Committente Principale e al direttore tecnico della Società Appaltatrice il potere di dare disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori in conformità al progetto e di controllare il rispetto del programma lavori.

La direzione tecnica della Società Appaltatrice non ha alcuna ingerenza sull'autonomia organizzativa della Subappaltatrice, che dovrà in ogni caso assicurare un efficace controllo sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni.

#### **ART. 9 – RESPONSABILE DEL CANTIERE – RAPPRESENTANTE DELLA SUBAPPALTATRICE**

La Subappaltatrice dovrà nominare, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, un preposto di propria fiducia che, in rappresentanza della subappaltatrice, sia responsabile del cantiere, del buon andamento dei lavori e della sicurezza sul cantiere, in particolare secondo quanto previsto dai D.Lgs. n. 81/2008, anche agli effetti penali in caso di infortuni.

Il preposto cantiere, nominato dalla Subappaltatrice, che accetterà per iscritto la carica, deve essere presente sul cantiere per tutta la durata dei lavori dall'inizio fino alla consegna.

In caso di assenza prolungata la Società appaltatrice procederà alla sospensione dei pagamenti dei lavori in corso. Il nominativo del tecnico prescelto dovrà essere comunicato alla Società appaltatrice che potrà chiederne la sostituzione, anche a lavori iniziati, senza che ciò costituisca titolo per la Subappaltatrice a chiedere compensi o indennizzi di sorta.

#### **ART. 10 – TEMPO UTILE - PROGRAMMA LAVORI-PENALE**

La direzione tecnica del cantiere informerà in tempo utile la Subappaltatrice sull'inizio delle lavorazioni sulla tempistica e celerità delle stesse; gli ordini saranno impartiti dalla direzione tecnica del cantiere salvo differenti pattuizioni tra le parti e verranno giornalmente e preventivamente concordate, secondo una buona condotta e con indicazioni dirette dalla direzione di cantiere che la Subappaltatrice sin d'ora dichiara di accettare integralmente.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in 2 mesi solari e comunque sempre in ossequio a quanto riportato nel cronoprogramma dei lavori. In caso di ritardata ultimazione dei lavori, per ogni giorno di ritardo, la Società Appaltatrice applicherà alla subappaltatrice una penale del 1% (uno per mille) dell'importo contrattuale in conformità a quanto previsto dal contratto di appalto.

#### **ART. 11 – NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni contrattuali. Per quanto non contrasta con le clausole del presente atto, valgono ai fini dell'esecuzione dei lavori, le prescrizioni dei Capitolati Speciali allegati al progetto e delle norme vigenti in materia – ed in particolare dei seguenti documenti che anche se non allegati fanno parte integrante del presente contratto di Subappalto:

- Capitolato Speciale;
- Progetto Esecutivo.
- Cronoprogramma

Saranno comunque a carico della subappaltatrice gli eventuali rifacimenti, nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errata o incompleta esecuzione dei lavori.

## **ART. 12 – NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI**

La Subappaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi di legge in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 (art. 18 e succ.).

Ai sensi dell'art.105 del d. lgs 50/2016 comma 14 l'appaltatore/ esecutore prende atto della propria responsabilità solidale con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

## **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

E' in facoltà della Società Appaltatrice risolvere il contratto, per sua decisione, per i seguenti motivi:

- a) se si accertino gravi violazioni di legge da parte della subappaltatrice in corso di esecuzione di contratto;
- b) se la subappaltatrice esegua i lavori con gravi difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali e dal capitolato speciale, salve le eventuali difformità degli elaborati e accordi preliminari tra le parti;
- c) se la subappaltatrice non si attenga al programma compilato o sia in ritardo rispetto ad esso;
- d) se la subappaltatrice per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori;
- e) se sopravvengono a carico della subappaltatrice, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa. Nei casi precisati precedentemente la Società Appaltatrice ne darà comunicazione alla Subappaltatrice e, dopo aver valutate le giustificazioni da questi prodotte nei successivi 10 giorni, qualora determini di non accoglierle, dichiarerà la risoluzione, dandone notizia alla Subappaltatrice stessa. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.
- f) dichiarata la risoluzione del contratto, il Direttore dei Lavori redigerà regolare verbale di consistenza dei lavori e delle forniture regolarmente eseguiti ed utilizzabili nonché dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere.

La Società Appaltatrice, dopo gli accertamenti di cui sopra, avrà il diritto di poter prendere il possesso dei mezzi d'opera e dei macchinari della Subappaltatrice esistenti nel cantiere, che possono essere utilmente impiegati per il prosieguo dei lavori, con l'unico obbligo di corrispondere alla Subappaltatrice a titolo di corrispettivo una indennità pari alle quote di ammortamento fiscalmente riconosciute su base annua. Nel caso in cui la società appaltatrice non eserciti tale diritto o lo eserciti parzialmente la Subappaltatrice sarà obbligata



a provvedere a sgomberare tutti i materiali, mezzi d'opera, macchinari e quant'altro esistente nel cantiere. In mancanza la Società appaltatrice provvederà all'allontanamento dei materiali, mezzi d'opera, macchinari e a darli in deposito ad Enti a ciò autorizzati, il tutto a spese della Subappaltatrice.

In caso di risoluzione la Subappaltatrice avrà solo diritto ad ottenere il pagamento dei lavori e forniture eseguiti regolarmente ed utilizzabili, risultanti da verbale di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori nei termini di cui sopra.

#### **ART. 14 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

#### **ART. 15 – OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE**

All'atto dell'avvenuta risoluzione, la Subappaltatrice sarà obbligata alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano, previa redazione in contraddittorio del verbale di consistenza di cui al precedente articolo.

La Subappaltatrice dichiara inoltre di rinunciare ad avvalersi della tutela possessoria cautelare, di provvedimenti di urgenza o di eccezioni di sua competenza, in qualità di detentore (o codetentore) dell'area di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto di appalto, fatti salvi i diritti acquisiti.

#### **ART.16 - NORME PER LA VALUTAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La valutazione dei lavori, ai fini della emissione del S.A.L., sarà effettuata mensilmente sulla base dei lavori regolarmente eseguiti dalla Subappaltatrice, accertata in contraddittorio tra la direzione di cantiere della appaltatrice ed il rappresentante della subappaltatrice. In caso di nuove lavorazioni vi sarà il concordamento dei nuovi prezzi.

#### **Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE**

La Subappaltatrice è tenuta ad eseguire i lavori affidati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela ambientale.

La Subappaltatrice manleva sin da ora La Cascina Costruzioni da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata osservanza delle norme di legge di cui sopra.

#### **ART.18 – PAGAMENTI**

A inizio lavori sarà riconosciuto un acconto pari al 10 % del valore contrattuale.



A seguito dell'inizio dei lavori e della relativa contabilizzazione dei lavori eseguiti, verranno emessi dei SAL mensili, sottoscritti dalle parti. In base ai suddetti SAL verranno emessi dei certificati di pagamento su cui verrà eseguita la trattenuta del 5% che costituisce trattenuta infruttifera di garanzia da svincolare a collaudo e comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;

In base all'importo risultante dai singoli certificati di pagamento la Subappaltatrice, potrà emettere fattura per l'importo netto risultante dal certificato di pagamento che sarà pagata a mezzo Ri.Ba. 60/90 gg dffm.

Prima di procedere ai pagamenti l'impresa subappaltatrice dovrà rilasciare il certificato di regolarità imposte e tasse rilasciato da Agenzia delle entrate o dichiarazione sostitutiva ed il certificato di regolarità contributiva o dichiarazione sostitutiva.

Al fine di facilitare riscontri e/o controlli da parte della società Appaltatrice, la subappaltatrice è tenuta ad apportare su tutti i documenti che la procedura contrattuale richiede per i vari adempimenti (es.: fatture, bolle, corrispondenza), il seguente **Codice: 01.2023. CC.314**

L'errata o mancata apposizione dello stesso potrebbe comportare ritardi nelle operazioni relative ai predetti documenti. Si fa presente che i pagamenti con scadenze ricadenti al 31 Agosto e 31 dicembre saranno posticipati al giorno 10 del mese successivo.

Il presente contratto ricade nel regime del "Reverse-charge" ovvero "Fattura senza addebito IVA ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. 633/1972, modificato con la Legge n.248/2006". Ai fini dell'ottemperanza delle nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica, vi specifichiamo che le fatture dovranno essere intestate all'esecutrice "LA CASCINA COSTRUZIONI SRL" ed alla stessa inviate sul codice UNIVOCO dell'intermediario autorizzato:

**A4707H7**

Si ricorda che nella fattura è obbligatorio specificare il CIG e CUP, come indicati in precedenza, da inserire nel blocco <Dati Contratto>- 2.1.3.6 <Codice CUP> e 2.1.3.7 <Codice CIG>.

In ottemperanza alle disposizioni legislative l'Appaltatrice procederà alla sottoscrizione dei certificati di pagamento solo previa contestuale esibizione, a cura ed onere della Subappaltatrice, entro e non oltre i 30 giorni solari immediatamente successivi alla data di emissione del relativo S.A.L., delle documentazioni di seguito specificate:

1. copia valida del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) inerente al mese antecedente a quello di riferimento del S.A.L. (o inerente al mese di riferimento dello stato finale dei lavori);
2. copia valida dei modelli di pagamento unificati tipo F24 inerenti al mese di riferimento del S.A.L..
3. copia delle denunce alla cassa edile di competenza con le relative contabili di bonifico, inerenti al mese di riferimento del SAL.

Le parti, in ossequio e adempimento dell'art. 4 D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019 convengono che, preliminarmente al pagamento del corrispettivo come innanzi pattuito, la subappaltatrice dovrà fornire all'appaltatrice entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento F24;
- l'elenco di tutti i lavoratori impiegati nel subappalto, il loro codice fiscale e le ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione del subappalto;
- la retribuzione versata al dipendente collegata a questa prestazione;

- le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per questi lavoratori, indicando separatamente quelle relativa al subappalto, o alternatively, la Certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti prescritti ex lege.

In caso di mancata od intempestiva esibizione delle documentazioni di cui sopra, la Società Appaltatrice sospenderà l'emissione dei certificati di pagamento fino all'adempimento di quanto richiesto.

I pagamenti saranno sospesi fino all'esibizione, da parte della Subappaltatrice attestante l'effettivo pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti, da parte della Subappaltatrice, per le prestazioni di lavoro dipendente, concernente i lavori eseguiti. Inoltre si conviene che l'emissione dell'ultimo certificato di pagamento è inderogabilmente subordinata alla presentazione, in tempi consoni per la necessaria verifica di validità, da parte della Subappaltatrice, di tutte le certificazioni attestanti la qualità e le proprietà prestazionali e la corretta posa in opera dei materiali impiegati, nonché la conformità a tutte le vigenti normative, alle indicazioni contenute negli elaborati progettuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione Tecnica di cantiere.

L'impresa subappaltatrice/fornitrice è consapevole del fatto che il rapporto contrattuale impegna solo l'impresa Consorziata e, in ogni caso, rinuncia a far valere qualsiasi obbligazione nei confronti del Consorzio Ciro Menotti in quanto del tutto estraneo al rapporto di subappalto/fornitura.

### **Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Subappaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, 217/2010 e s.m.i..

- *"L'impresa "CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C.", in qualità di subappaltatore del CCM (appaltatrice) e LA CASCINA COSTRUZIONI SRL (esecutrice) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Concesio identificato con il CIG: 9453641F55 - CUP: D46J20000550001, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche";*
- *"Le parti contraenti si obbligano ad utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari collegati all'esecuzione del presente contratto di subappalto, con esclusione di quelli per i quali non sussiste tale obbligo ai sensi della richiamata normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari";*
- *"Le parti contraenti si impegnano a dare immediata comunicazione all'Inail ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136";*
- *"Le parti contraenti si obbligano ad utilizzare per ciascuno strumento di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'appalto, i suddetti codici identificativi dell'appalto CIG: 9453641F55 - CUP: D46J20000550001";*

### **ART. - 20 Garanzie**

La subappaltatrice ha provveduto ad inviare, prima della formalizzazione del presente contratto, alla LA CASCINA COSTRUZIONI SRL, onde garantire la propria assoluta affidabilità, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione UNICA del Subappaltatore;
2. CCIAA
3. DURC
4. Dich. DOMA
5. Dichiarazione art. 2359
6. Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs 50\_2016
7. Dichiarazione Antimafia
8. Attestazione di Qualificazione SOA
9. Dichiarazione DURF
10. Documenti di identità in corso di validità di ciascun dichiarante

#### **ART.21– REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

La registrazione del presente contratto sarà effettuata solo in caso d'uso dalla parte che ne avrà interesse a sua cura e spese.

#### **Art.22– INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 231/01**

La società CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C. dichiara di conoscere il contenuto del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello Organizzativo adottato dalla società appaltatrice e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso).

L'inosservanza da parte della società subappaltatrice di tale impegno è considerato dalle parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la Parte appaltatrice a risolvere lo stesso con effetto immediato.

#### **ART. 23 – FORO COMPETENTE**

Le parti concordano di eleggere quale foro competente ed esclusivo per le controversie che dovessero insorgere nella gestione del presente Contratto di Subappalto il Tribunale di Roma.

#### **Art. 24– NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e ss. c.c., oltre a tutto quello previsto nel contratto d'appalto principale e nel capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 25- ALLEGATI**

Si intendono allegati al presente Contratto di Subappalto per parte integrante:

- Capitolato Speciale;
- Progetto Esecutivo;
- Allegato "A" – con le lavorazioni da eseguire ed i prezzi convenuti;

- Allegato "B" – il Cronoprogramma Lavori condiviso.

## **Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano che i dati saranno trattati in conformità alle prescrizioni del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per i fini necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il subappaltatore dichiara di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati reso dal committente, prestandone il relativo consenso.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono, in toto, le clausole del contratto di appalto principale, che qui si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato al presente atto, nonché le norme di legge vigenti.

Il presente Atto predisposto da tutte le Parti, viene letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì 13-09-2023

**SOCIETA' APPALTATRICE**  
**CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA**

**SOCIETA' SUBAPPALTATRICE**  
**CO.GE.MA S.N.C. DI GIUSEPPE MARCHESE & C**

COGEMA SNC  
di Marchese Giuseppe e C.  
Via Novembre, 18/B  
20020 ROBECCHINO CAPO D'ONO (MI)  
Partita IVA 05376400966

**SOCIETA' AFFIDATARIA ESECUTRICE**  
**LA CASCINA COSTRUZIONI SRL**

**Si prega riportare su ogni documento successivo – DDT, bolle, fatture, etc., il codice di riferimento del presente contratto; in caso contrario saranno possibili disguidi e/o ritardi nel pagamento.**